Messaggio 115

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2024) 0198

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2023/0675/IT

Ritrasmissione di un parere circostanziato ricevuto da uno Stato membro (Lithuania) (articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535). Questo parere circostanziato proroga i termini dello statu quo al 04-06-2024.

Detailed opinion - Avis circonstancié - Ausführliche Stellungnahme - Подробно становище - Podrobné stanovisko - Udførlig udtalelse - Εμπεριστατωμένη γνώμη - Dictamen circunstanciado - Üksikasjalik arvamus - Yksityiskohtainen lausunto - Detaljno mišljenje - Részletes vélemény - Parere circostanziato - Išsamiai išdėstyta nuomonė - Sīki izstrādāts atzinums - Opinjoni dettaljata - Uitvoerig gemotiveerde mening - Opinia szczegółowa - Parecer circunstanciado - Aviz detaliat - Podrobné stanovisko - Podrobno mnenje - Detaljerat yttrande

Extends the time limit of the status quo until 04-06-2024. - Prolonge le délai de statu quo jusqu'au 04-06-2024.- Die Laufzeit des Status quo wird verlängert bis 04-06-2024.- Удължаване на крайния срок на статуквото до 04-06-2024. - Prodlužuje lhůtu současného stavu do 04-06-2024. - Fristen for status quo forlænges til 04-06-2024. - Παρατείνει την προθεσμία του status quo 04-06-2024. - Amplía el plazo de statu quo hasta 04-06-2024. - Praeguse olukorra tähtaega pikendatakse kuni 04-06-2024. - Jatkaa status quon määräaikaa 04-06-2024 asti. - Produžuje se vremensko ograničenje statusa quo do 04-06-2024. - Meghosszabbítja a korábbi állapot határidejét 04-06-2024-ig. - Proroga il termine dello status quo fino al 04-06-2024. - Status quo terminas pratęsiamas iki 04-06-2024. - Pagarina “status quo” laika periodu līdz 04-06-2024. - Jestendi t-terminu tal-istatus quo sa 04-06-2024. - De status-quoperiode wordt verlengd tot 04-06-2024. - Przedłużenie status quo do 04-06-2024. - Prolonga o prazo do statu quo até 04-06-2024. - Prelungește termenul status quo-ului până la 04-06-2024. - Predlžuje sa lehota súčasného stavu do 04-06-2024. - Podaljša rok nespremenjenega stanja do 04-06-2024. - Förlänger tiden för status quo fram till 04-06-2024.

The Commission received this detailed opinion on the 23-01-2024. - La Commission a reçu cet avis circonstancié le 23-01-2024. - Die Kommission hat diese ausführliche Stellungnahme am 23-01-2024 empfangen. - Комисията получи настоящото подробно становище относно 23-01-2024. - Komise obdržela toto podrobné stanovisko dne 23-01-2024. - Kommissionen modtog denne udførlige udtalelse den 23-01-2024. - Η Επιτροπή έλαβε αυτή την εμπεριστατωμένη γνώμη στις 23-01-2024. - La Comisión recibió el dictamen circunstanciado el 23-01-2024. - Komisjon sai üksikasjaliku arvamuse 23-01-2024. - Komissio sai tämän yksityiskohtaisen lausunnon 23-01-2024. - Komisija je zaprimila ovo detaljno mišljenje dana 23-01-2024. - A Bizottság 23-01-2024-án/-én kapta meg ezt a részletes véleményt. - La Commissione ha ricevuto il parere circostanziato il 23-01-2024. - Komisija gavo šią išsamiai išdėstytą nuomonę 23-01-2024. - Komisija saņēma šo sīki izstrādāto atzinumu 23-01-2024. - Il-Kummissjoni rċeviet din l-opinjoni dettaljata dwar il-23-01-2024. - De Commissie heeft deze uitvoerig gemotiveerde mening op 23-01-2024 ontvangen. - Komisja otrzymała tę opinię szczegółową w dniu 23-01-2024. - A Comissão recebeu o presente parecer circunstanciado em 23-01-2024. - Comisia a primit avizul detaliat privind 23-01-2024. - Komisia dostala toto podrobné stanovisko dňa 23-01-2024. - Komisija je to podrobno mnenje prejela dne 23-01-2024. - Kommissionen mottog detta detaljerade yttrande om 23-01-2024. - Fuair an Coimisiún an tuairim mhionsonraithe sin maidir le 23-01-2024.

MSG: 20240198.IT

1. MSG 115 IND 2023 0675 IT IT 04-06-2024 23-01-2024 LT DO 6.2(2) 04-06-2024

2. Lithuania

3A. Lietuvos standartizacijos departamentas, Algirdo 31, Vilnius, el. paštas lstboard@lsd.lt

3B. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija, Gedimino pr. 38, Vilnius, el. paštas kanc@eimin.lt

4. 2023/0675/IT - C50A - Prodotti alimentari

5. articolo 6, paragrafo 2, secondo trattino, della direttiva (UE) 2015/1535

6. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELL'INNOVAZIONE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA
Istituzione di bilancio, Gedimino pr. 38. LT-01104 Vilnius, tel. 8 706 64 845
e-mail: kanc@eimin.lt, http://eimin.lrv.lt.

PARERE CIRCOSTANZIATO DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA SUL REGOLAMENTO TECNICO ELABORATO DALLA REPUBBLICA ITALIANA (NOTA 2023/0675/IT)

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle norme relative ai servizi della società dell'informazione, si trasmette un parere circostanziato della Repubblica di Lituania sul progetto di regolamento tecnico elaborato dall'autorità italiana competente che propone di stabilire disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne, le cui disposizioni riguardano il divieto di fabbricazione e vendita di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché il divieto di classificazione di prodotti trasformati contenenti proteine vegetali come carne [Sistema di informazione sulle regolamentazioni tecniche (di seguito "TRIS"), numero di notifica 2023/0469/IT (di seguito "progetto di regolamento tecnico")].
A giudizio della Repubblica di Lituania:
nel presente parere circostanziato sono state esposte le argomentazioni e i motivi a sostegno del suddetto parere e, su tale base, si chiede all'Italia di revocare i divieti sproporzionati e ingiustificati che limitano la libera circolazione delle merci all'interno del mercato interno dell'Unione europea.

1. IL REGOLAMENTO TECNICO VIOLA L'ARTICOLO 34 DEL TFUE.

A giudizio della Repubblica di Lituania, il progetto di regolamento tecnico viola l'articolo 34 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), poiché limita la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell'Unione europea (UE), e gli ostacoli alla libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell'UE creati dal presente progetto non sono giustificati ai sensi dell'articolo 36 del TFUE.
L'articolo 34 del TFUE stabilisce una norma secondo cui sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.
1.1. L'articolo 2 del progetto di regolamento tecnico stabilisce il "divieto di produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da
animali vertebrati". L'Italia afferma che "è vietato agli operatori del settore alimentare e agli operatori del settore dei mangimi
impiegare nella preparazione di alimenti, bevande e mangimi, vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire per il consumo alimentare ovvero promuovere ai suddetti fini alimenti o mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati" ("carni coltivate"), sulla base del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002. Le sanzioni sono previste all'articolo 5 del progetto di regolamento tecnico in caso di inosservanza di tale divieto.
L'Italia sottolinea che, vista l'attuale assenza di una normativa specifica a livello europeo, è stato deciso di adottare misure precauzionali a livello nazionale al fine di tutelare gli interessi sanitari e del patrimonio culturale. La relazione tecnica e l'analisi di impatto che accompagnano il progetto di regolamento tecnico precisano che "stante l'assenza, al momento, di una normativa specifica in campo europeo si è ritenuto di intervenire precauzionalmente a livello nazionale per tutelare interessi che sono legati alla salute e al patrimonio culturale. Il progetto normativo intende tutelare la salute umana stabilendo il divieto di produzione e commercializzazione di alimenti sintetici in attuazione e rispetto del principio

di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002".
Va osservato che l'articolo 7, paragrafo 1, del summenzionato regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (di seguito "regolamento (CE) n. 178/2002") stabilisce che "qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle informazioni disponibili, venga individuata la possibilità di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione d'incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate le misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che la Comunità persegue, in attesa di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio."
L'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce che "le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono proporzionate e prevedono le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nella Comunità, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente."
La valutazione d'impatto del progetto di regolamento tecnico in Italia non fornisce dati sulla proporzionalità del divieto prescelto e sul fatto che non vi sono misure meno restrittive del necessario per conseguire gli stessi obiettivi. Il progetto di regolamento tecnico non specifica che si tratta di una misura temporanea di gestione del rischio, non stabilisce il periodo di assicurazione e quando le misure di cui all'articolo 2 del progetto di regolamento tecnico (assicurazione) saranno riesaminate e abrogate, né precisa quale livello di tutela sanitaria comunitaria sarà garantito da tale assicurazione, che è limitata al territorio italiano.
Va osservato che la carne coltivata, in quanto prodotto non precedentemente utilizzato per il consumo umano, è considerata un nuovo alimento ed è soggetta al regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti [...] (di seguito "regolamento sui nuovi alimenti"). Scopo del regolamento è stabilire norme per l'immissione sul mercato dell'Unione di nuovi alimenti e garantire l'efficace funzionamento del mercato interno nonché un elevato livello di protezione della salute umana e degli interessi dei consumatori.
La Lituania ritiene che la carne coltivata soddisfa la definizione di nuovo alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento sui nuovi alimenti e deve pertanto essere soggetta alle condizioni generali per l'inclusione nell'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, vale a dire per consentire l'uso di un nuovo alimento a condizione che:
in base alle prove scientifiche disponibili, l'alimento non presenta un rischio di sicurezza per la salute umana;
l'uso previsto dell'alimento non induce in errore i consumatori, in particolare nel caso in cui l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento e vi è un cambiamento significativo nel suo valore nutritivo;
se l'alimento è destinato a sostituire un altro alimento, non ne differisce in maniera tale da rendere il suo normale consumo svantaggioso per il consumatore sul piano nutrizionale.
Il regolamento relativo ai nuovi alimenti stabilisce che solo i nuovi alimenti autorizzati e inclusi nell'elenco dell'UE possono essere immessi sul mercato dell'Unione o utilizzati nei prodotti alimentari conformemente alle condizioni d'uso e ai requisiti di etichettatura stabiliti in tale elenco.
Il regolamento su nuovi alimenti stabilisce che la Commissione europea, mediante un atto di esecuzione, redige e aggiorna il primo elenco dell'UE dei nuovi alimenti. La procedura di immissione sul mercato di un nuovo alimento non è disciplinata dalla legislazione nazionale, ma dall'autorizzazione di un produttore di nuovi alimenti, secondo la procedura prevista dal regolamento relativo ai nuovi alimenti, che mira a ottenere un'autorizzazione per la fornitura di nuovi alimenti sul mercato a seguito di una domanda alla Commissione europea. Tali alimenti sono sottoposti a una valutazione scientifica prima dell'autorizzazione al fine di garantirne la sicurezza. L'autorizzazione specifica le condizioni d'uso dell'alimento, la sua denominazione come alimento/ingrediente e i requisiti di etichettatura.
L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) effettua una valutazione scientifica del rischio delle domande di un nuovo alimento e la Commissione gestisce i fascicoli di ciascun richiedente e presenta proposte ai fini dell'autorizzazione di un nuovo alimento una volta accertato che è sicuro.
Secondo la Repubblica di Lituania, le misure armonizzate di autorizzazione previste dal regolamento relativo ai nuovi alimenti implicano che, se un alimento è autorizzato ad essere immesso sul mercato dell'UE, può essere commercializzato in qualsiasi Stato membro dell'Unione, compresa l'Italia, e pertanto le disposizioni degli articoli 2 e 6 del progetto di regolamento tecnico non sono compatibili con il suddetto regolamento dell'UE.

Va osservato che l'articolo 2 del progetto di regolamento tecnico dovrebbe applicarsi agli operatori, sia nei paesi terzi che negli Stati membri dell'UE, che desiderano vendere, detenere per vendere, importare, produrre per esportare, somministrare o distribuire in Italia o promuovere a tal fine alimenti o mangimi costituiti da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati. Tale norma giuridica introdotta dal regolamento tecnico avrà un impatto negativo diretto sullo sviluppo del nuovo settore e sulla circolazione della produzione di carne coltivata nel mercato interno. Il progetto di regolamento tecnico non prevede neppure l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco ai prodotti a base di carne coltivata che sono/saranno legalmente commercializzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o originari di un paese dell'Associazione europea di libero scambio che è firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Secondo la Lituania, si deve ritenere che una siffatta situazione limiti la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell'Unione e, di conseguenza, violi le disposizioni dell'articolo 34 TFUE.

1.2. Oltre alle disposizioni dell'articolo 2 del progetto di regolamento tecnico, che costituiscono un ostacolo diretto alla libera circolazione delle merci tra Stati membri, il regolamento tecnico introduce anche misure indirette che limitano la circolazione delle merci tra Stati membri. L'articolo 3 del progetto di regolamento tecnico vieta l'etichettatura dei prodotti trasformati contenenti proteine vegetali come carne, ossia per la produzione e la commercializzazione sul territorio nazionale di prodotti trasformati contenenti esclusivamente proteine vegetali è vietato l'uso di: denominazioni riferite alla carne o ad una produzione a base di carne; riferimenti alle specie animali o a gruppi di specie animali o a una morfologia animale o un'anatomia animale; terminologie specifiche della macelleria, della salumeria o della pescheria ecc. L'articolo 5 del progetto di regolamento tecnico prevede sanzioni in caso di inosservanza di tale divieto.
Secondo la Lituania, i prodotti contenenti proteine vegetali e la loro etichettatura sono disciplinati dal regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori ("regolamento n. 1169/2011").
L'articolo 38 del regolamento n. 1169/2011 così dispone: "1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci, ivi compresa la discriminazione nei confronti degli alimenti provenienti da altri Stati membri. 2. Fatto salvo l'articolo 39, gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento." L'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1169/2011 così dispone: "1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno." L'allegato VI del regolamento n. 1169/2011 stabilisce disposizioni specifiche relative alla denominazione degli alimenti e alle indicazioni specifiche che l'accompagnano sull'etichetta qualora un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente sia stato sostituito con un diverso componente o ingrediente.
A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea, ogni misura degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative, ai sensi dell'articolo 34 TFUE (sentenza dell'11 luglio 1974, Dassonville, causa 8/74, EU:C:1974:82, punto 5; sentenza del 23 dicembre 2015, Scotch Whisky Association e.a., causa C-333/14, EU:C:2015:845, punto 31).
A giudizio della Lituania, gli specifici divieti di etichettatura di cui all'articolo 3 del progetto di regolamento tecnico applicabili ai prodotti contenenti proteine vegetali e l'imposizione di sanzioni in caso di mancato rispetto di tale obbligo sul territorio italiano colpiranno gli operatori di paesi terzi e di altri Stati membri dell'UE che intendono vendere, importare o distribuire alimenti in Italia o promuoverli. Il progetto di regolamento tecnico non prevede l'applicazione del principio del riconoscimento reciproco ai prodotti contenenti proteine vegetali che sono/saranno legalmente commercializzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Turchia o originari di un paese dell'Associazione europea di libero scambio che è firmatario dell'accordo sullo Spazio economico europeo. Di conseguenza, la norma proposta agli articoli 3 e 5 del progetto di regolamento tecnico deve essere considerata come una restrizione della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell'UE e quindi in violazione delle disposizioni dell'articolo 34 TFUE.

2. GLI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI TRA GLI STATI MEMBRI CREATI DAL REGOLAMENTO TECNICO

NON SONO GIUSTIFICATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 36 DEL TFUE.

L'articolo 36 del TFUE consente divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.
2.1. A tal riguardo, occorre osservare che uno Stato membro che impone un divieto di commercializzazione di un determinato prodotto o sostanza nel suo territorio deve dimostrare che la misura è necessaria e, se del caso, che il commercio di tali prodotti costituisce un grave rischio per la salute pubblica, come la sanità pubblica, e che tali norme sono conformi al principio di proporzionalità (sentenza del 9 dicembre 2010, Humanplasma, causa C 421/09, EU:C:2010:760, punto 45). Lo Stato membro deve inoltre fornire tutte le prove pertinenti, quali i dati tecnici, scientifici, statistici o nutrizionali (sentenza del 5 febbraio 2004, Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, causa C-270/02, EU:C:2004:78). Inoltre, incombe sullo Stato membro la responsabilità di dimostrare che l'obiettivo perseguito non può essere conseguito con altri mezzi aventi un effetto meno restrittivo sugli scambi all'interno dell'Unione (sentenza del 20 maggio 1976, De Peijper, causa C-104/75, EU:C: 1976: 67). Si segnala che la valutazione d'impatto presentata dall'Italia non è idonea a soddisfare i criteri di cui sopra.
Secondo la Lituania, gli ostacoli alla libera circolazione delle merci creati dal progetto di regolamento tecnico non sono giustificati da motivi di tutela dell'interesse pubblico di cui all'articolo 36 del TFUE, né il progetto di regolamento tecnico ha fornito dati tecnici, scientifici, statistici o di altro tipo a sostegno dell'impatto positivo del divieto sulla tutela dei consumatori italiani, né ha fornito alcuna prova del fatto che l'obiettivo dichiarato dal legislatore non possa essere conseguito con altre misure efficaci e meno restrittive sul mercato interno.
Si segnala inoltre che l'articolo 2 del progetto di regolamento tecnico fa riferimento all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 e pertanto la regolamentazione di tale articolo è temporanea nell'ambito di una misura temporanea di gestione del rischio. Tra l'altro, il progetto di regolamento tecnico non è accompagnato dalla giustificazione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002 per quanto riguarda la proporzionalità e la giustificazione che le restrizioni agli scambi non andranno al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo, valutando misure meno restrittive.
In tale contesto, va osservato anzitutto che, pur sostenendo la necessità di garantire la sicurezza alimentare, tali controlli non possono essere fini a se stessi o superflui e sono attuati per i prodotti alimentari importati in Italia da altri Stati membri. Di conseguenza, il divieto di cui all'articolo 2 del progetto di regolamento tecnico non giustifica una misura che limita la libera circolazione delle merci nel mercato interno dell'Unione.
2.2. Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto sul divieto di etichettatura dei prodotti trasformati contenenti proteine vegetali di cui all'articolo 3 del progetto di regolamento tecnico. Gli obiettivi del progetto di regolamento tecnico (articolo 1) stabiliscono che "la presente legge reca disposizioni dirette ad assicurare la tutela della salute umana e degli interessi dei cittadini nonché a preservare il patrimonio agroalimentare, quale insieme di prodotti espressione del processo di evoluzione socio-economica e culturale dell'Italia, di rilevanza strategica per l'interesse nazionale."
Secondo la Lituania, tale divieto di etichettatura è contrario all'articolo 38 del regolamento n. 1169/2011, in quanto le misure nazionali adottate dall'Italia per quanto riguarda i prodotti contenenti proteine vegetali costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci, nonché una discriminazione nei confronti dei prodotti provenienti da altri Stati membri contenenti proteine vegetali.
Riteniamo inoltre che l'obiettivo di tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, riconoscendone l'elevato valore culturale, sociale, economico e ambientale, nonché di fornire un adeguato sostegno alla sua promozione, non rientri negli ambiti giustificabili di cui all'articolo 36 del TFUE (giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale) e pertanto non giustifica la limitazione della libera circolazione delle merci all'interno del mercato interno dell'UE.
Alla luce di quanto precede, si ritiene che le disposizioni dell'articolo 2 del progetto di regolamento tecnico debbano essere chiarite e abolite, mentre l'articolo 3 del progetto di regolamento tecnico esclude altri requisiti limitando la libera circolazione delle merci in maniera incompatibile con il diritto dell'UE.

****
Commissione europea

EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu